Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 ottobre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DEL 20 OTTOBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte (Mondovì - frazione di Lurisia):** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1970. — **A.B.C.D. - Asfalti Bitumi Cementi e Derivati, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni 5,50 % emissione 1963 sorteggiate il 5 agosto 1970. — **Bosco & C., società per azioni in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1963/81 sorteggiate il 7 ottobre 1970. — **Corona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1957/86 sorteggiate il 6 ottobre 1970. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1970. — **Fabbrica Accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1970. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1970 (n. 6791 di rep.) — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1970 (n. 6792 di rep.). — **S.P.I. Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970 (n. 407349/9019 di rep.). — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970 (n. 407350/9020 di rep.). — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970 (n. 407348/9018 di rep.). — **Oleificio di Orzinuovi, società per azioni, in Orzinuovi:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970. — **Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1970. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1970. — **Sobrero-Est, Società per azioni, in Gassino Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1970. — **Immobiliare Molino Zerba, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1970. — **S.A.B.A. - Società per Azioni Bonifiche Agrarie, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1970. — **A.R.D.E.A. - Azionaria Romana di Edilizia Artistica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1970. — **SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1976 già TETI sorteggiate il 7 ottobre 1970. — **Zuest Ambrosetti Trasporti Internazionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1970. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1970. — **Ceramica Ligure Vaccari, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6,50 %, emissione 1949, sorteggiate il 7 ottobre 1970. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1970. — **Arnoldo Mondadori Editore, Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961/75 sorteggiate il 6 ottobre 1970. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1960/74 sorteggiate il 6 ottobre 1970. — **Dott. Inverni & Della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1970. — **F. Stimamiglio e C., società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1970. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni Prestito « Città di Napoli » rimborsabili dal 1° luglio 1970 (178ª estrazione). — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1970 e rimborsabili dal 1° agosto 1970 (90ª estrazione). — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1970. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL, in Roma:** Obbligazioni con diritto a premi in denaro sorteggiate il 12 ottobre 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **727.**

Delega al prefetto di Vercelli dell'esercizio di facoltà riservate alle autorità governative, relativamente alla fondazione « Galleria d'arte moderna Luigi Sereno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;

Visto l'art. 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione « Galleria d'arte moderna Luigi Sereno », con sede in Vercelli, via Luigi Sereno n. 7;

Vista l'istanza in data 4 settembre 1969 della signorina Laura Sereno nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile, annessa al presente decreto;

Considerato che la fondazione in parola, ai sensi del citato statuto, svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Vercelli e che pertanto si appalesa opportuno delegare al prefetto della provincia di Vercelli l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto concerne gli atti

inerenti la personalità giuridica della fondazione medesima, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite, legati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' delegato al prefetto della provincia di Vercelli lo esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione di cui alle premesse, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 152. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. **728**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico « Alessandro Angelucci », con sede in Subiaco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 4 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico « Alessandro Angelucci » di Subiaco, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 22 maggio 1924 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico « Alessandro Angelucci », con sede in Subiaco (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;

tre membro eletti dal consiglio comunale di Subiaco;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 maggio 1924, modificato con regi decreti 5 giugno 1932 e 5 giugno 1933.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 149. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. **729**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale consorziale, con sede in Bentivoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale consorziale di Bentivoglio è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del prefetto di Bologna del 9 agosto 1967, n. E/2872/V;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale consorziale, con sede in Bentivoglio (Bologna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bologna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bentivoglio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del prefetto di Bologna del 9 agosto 1967, n. E/2872/V.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 150. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Immissione alla vendita di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Titano Long Size filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 13 luglio 1965, n. 825 e 6 agosto 1967, n. 697, concernenti il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, che ha modificato la tabella allegato *E* alla predetta legge 6 agosto 1967, n. 697;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « Titano Long Size filtro » nella classificazione di cui al precitato decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Titano Long Size filtro » L. 12.500 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1970
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 303

(10014)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Nomina di un componente del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 329, con il quale sono stati nominati i presidenti di sezione del detto Consiglio superiore ed è stato dato atto della composizione di tale organo per tener conto anche di coloro che ne erano membri di diritto;

Visto il decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1970, registro n. 4 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 234, con il quale l'ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste dott. Angelo Zambelli è stato nominato vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in sostituzione del dott. Ferdinando Scalambretti collocato a riposo;

Considerato che a seguito di tale nomina il dott. Angelo Zambelli entra a far parte di diritto della 3ª e della 5ª sezione del citato Consiglio superiore, ai sensi degli articoli 6, lettera *i*) e 8, lettera *f*) del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Decreta:

Ai sensi degli articoli 6, lettera *i*) e 8, lettera *f*) del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e per il restante periodo del biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971 l'ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste dott. Angelo Zambelli è chiamato a far parte della 3ª e della 5ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, quale vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e in sostituzione del dott. Ferdinando Scalambretti collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1970
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 84

(9816)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del lago di Lases.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata; la zona panoramica del lago di Lases in territorio del comune di Lases;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lases;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico. Il lago di Lases è situato al termine del lungo e stretto solco vallivo che separa l'altopiano di Piné dai piani di Fornace e dal lago di S. Colomba. Originato da sbarramenti morenici, si presenta alla destra di chi provenga da Civezzano come un lungo scuro specchio d'acqua incassato tra ripide pareti porfiriche e macchie boschive di conifere. All'estremità settentrionale del lago e sulle sponde dello stesso, in pittoresca posizione, è sito il piccolo paese di Lases, quasi affacciato sulla sottostante valle dell'Avisio. In riva al lago sorge la villa Ferrari, del XVIII secolo. Oltre il paese vi sono alcune collinette, note come i « Castelér », tipiche per insediamenti preistorici. La zona del lago è oggetto di intenso sfruttamento per l'estrazione del porfido, i cui scarichi danno un aspetto caratteristico al paesaggio. Il complesso del lago e del paese di Lases forma un notevole quadro naturale, accessibile al pubblico, di particolare interesse e sicuramente meritevole di tutela;

Decreta:

La zona panoramica del lago di Lases in territorio del comune di Lases ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Partendo a monte della strada provinciale al confine con la zona già vincolata dal lago di Valle, si segue la quota 700 fino al confine comunale, si prosegue lungo lo stesso fino alla strada per Albiano, si prende quindi a valle in direzione nord lungo una mulattiera seguendo la costa della montagna, per poi proseguire ad est fino a costeggiare la base delle colline dei « Castelér ». Si includono le medesime riportandosi alla strada provinciale. Si segue questa ritornando verso Lases, si continua per quota 700 fino al sentiero sovrastante il paese, per detto sentiero si raggiunge il confine comunale e seguendo lo stesso si ritorna al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Lases provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

L'anno 1969 (millenovecentosessantanove) addì 14 (quattordici) del mese di luglio in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la commissione provinciale predetta.

(*Omissis*).

1) Zona panoramica del lago di Lases, in territorio del comune di Lases.

(*Omissis*).

Chiarita tale questione preliminare, il presidente legge la proposta di vincolo che viene accettata con sei voti favorevoli e due astensioni con la seguente delimitazione:

(*Omissis*).

« Partendo a monte della strada provinciale al confine con la zona già vincolata del lago di Valle, si segue la quota 700 fino al confine comunale, si prosegue lungo lo stesso fino alla strada per Albiano, si prende quindi a valle in direzione nord lungo una mulattiera seguendo la costa della montagna, per poi proseguire ad est fino a costeggiare la base delle colline dei « Castelèr ». Si includono le medesime riportandosi alla strada provinciale. Si segue questa ritornando verso Lases, si continua per quota 700 fino al sentiero sovrastante il paese, per detto sentiero si raggiunge il confine comunale e seguendo lo stesso si ritorna al punto di partenza ».

(*Omissis*).

(9654)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1970.

Nuovi prezzi di vendita del sale in esenzione da imposta destinato alle industrie nazionali non alimentari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modifiche;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1968, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 97, concernente la determinazione dei prezzi di vendita del sale all'industria;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1970, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 304, concernente l'aumento del prezzo di vendita del sale industriale presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia-Porto Marghera, il deposito tabacchi greggi di Tortona e le saline di Cervia e di Comacchio;

Riconosciuta la necessità di modificare i suddetti prezzi di vendita in relazione ai nuovi costi di produzione ed ai prezzi correnti sul mercato privato;

Sentito il consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita del sale per tutti gli usi industriali nei quali il sale stesso non resta incorporato in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana sono i seguenti:

I. — SALE MARINO NON DENATURATO

a) *presso la salina di Margherita di Savoia — franco vagone o automezzo partenza — alla rinfusa*:

	comune (lire/q.le)	depurato (lire/q.le)
per quantitativi annui fino a 200.000 q.li	340	370
per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo	320	350
per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo . .	300	330

Per le consegne f.o.b., i prezzi suddetti vanno maggiorati di L. 40 al q.le.

b) *presso le saline della Sardegna — franco automezzo partenza — alla rinfusa*:

	comune (lire/q.le)	depurato (lire/q.le)
per quantitativi annui fino a 200.000 q.li	270	300
per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo . . .	250	280
per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo .	230	260

Per consegne franco bordo i prezzi suddetti vanno maggiorati di L. 30 al quintale.

c) *presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia-Porto Marghera*:

1) *consegna da magazzino su vagone o automezzo partenza alla rinfusa*:

	comune (lire/q.le)	depurato (lire/q.le)
per quantitativi annui fino a 200.000 q.li	650	680
per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo	630	660
per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo .	610	640

2) *consegna sotto paranco da nave su vagone o automezzo, alla rinfusa*:

	comune (lire/q.le)	depurato (lire/q.le)
per quantitativi annui fino a 200.000 q.li	630	660
per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo	610	640
per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo . .	590	620

Per sale marino depurato si intende il prodotto lavato e centrifugato all'atto della spedizione.

Agli effetti del raggiungimento dei suddetti quantitativi minimi, necessari per beneficiare della riduzione dei prezzi, si sommano tutti i prelevamenti di sale comune e depurato effettuati nello stesso anno presso le saline di Margherita di Savoia, Cagliari e S. Antioco ed i depositi costieri di Genova e Venezia.

d) *presso le saline di Cervia, Comacchio e Tarquinia* (sale comune) *franco automezzo partenza, alla rinfusa*:

L. 650/q.le;

e) *presso gli impianti di produzione dei sali superiori* (sale in polvere essiccato) *franco vagone o automezzo partenza, alla rinfusa*:

L. 900/q.le.

Per gli acquisti inferiori a 150 q.li i prezzi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), vanno maggiorati di L. 30 al q.le.

II. — SALE MARINO DENATURATO

a) *presso tutti gli organi indicati nel precedente paragrafo I*:

i prezzi ivi indicati vanno maggiorati di L. 50 al q.le;

b) *presso il deposito di Tortona — franco vagone o automezzo partenza, alla rinfusa* (sale di scarto):

L. 700/q.le;

c) *presso i depositi ed i magazzini vendita — franco bilancia, alla rinfusa*:

L. 1.700/q.le.

Per gli acquisti inferiori a 150 q.li i prezzi di cui alle lettere *a*) e *b*) vanno maggiorati di L. 30 al q.le.

III. — SALE DI EBOLLIZIONE

a) *presso la salina di Volterra franco vagone o automezzo partenza, alla rinfusa*:

	non essiccato (lire/q.le)	essiccato (lire/q.le)
per quantitativi annui fino a 200.000 q.li	800	900
per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li, per l'intero quantitativo . .	780	880

I prezzi suddetti si riferiscono a sale non denaturato; per il sale denaturato tali prezzi vanno maggiorati di L. 50 al q.le.

Per gli acquisti inferiori a 150 q.li i prezzi medesimi vanno maggiorati di L. 30 al q.le.

IV. — SALE PASTORIZZATO COMPLESSO

a) *presso la salina di Margherita di Savoia — franco vagone o automezzo partenza, in sacchi da kg.* 50 *a perdere*:

L. 2.250/q.le.

Per acquisti inferiori a 150 q.li il prezzo di cui sopra viene maggiorato di L. 30 al q.le.

b) *presso i depositi e magazzini vendita — franco vagone o automezzo partenza, in sacchi da kg.* 50 *a perdere*:

L. 3.000/q.le.

Art. 2.

Sono abrogati il decreto ministeriale 12 giugno 1968 ed il decreto ministeriale 13 maggio 1970 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 11 *Monopoli, foglio n.* 321

(10015)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Montagna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 giugno 1963, ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata; la zona del Castel Grumello nel comune di Montagna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montagna;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ci si trovano i ruderi di Castel Grumello, notevole avanzo di fortificazione trecentesca e di secoli precedenti, che sono anche un elemento assai noto e caratteristico del paesaggio, posti come sono su un dosso che si leva di circa duecento metri sul sottostante fondo valle, dove scorre l'Adda, e chè è coperto a mezzogiorno dai notissimi vigneti piantati sulle balze rocciose mentre a nord si raccorda alla pendice montana con vigneti misti a prati alberati e coltivi. Il dosso di Castel Grumello è, inoltre, un elemento del quadro paesistico che si gode da buon tratto della suddetta valle e cioè da quel tratto che comprende la piana di Sondrio e risale a levante avendo per fondale il colle dell'Aprica. Dal medesimo dosso di Castel Grumello, che è accessibile al pubblico, si gode un panorama molto ampio su questa parte di valle e su vasti spazi maggiori;

Decreta:

La zona di Castel Grumello, sita nel territorio del comune di Montagna, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: con inizio dal punto della strada Sondrio-Montagna dove ha origine la strada vicinale della Ca' Rossa, la detta porzione di territorio confina coi mappali catastali del foglio XXXIII numeri 8, 25, 343, 24, 342, 20, 19, 17, 110, 101, 102, 103, ancora 101, 97, 95, 352, 353, 339, 212, 341, 324, 327, 257, ancora 327, 326, 304, 305, 307, 308, 309, indi coi mappali del foglio XXXIV numeri 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 175, 176, 177, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 433, 114, 115, 116; proseguendo, il confine è formato dai mappali del foglio XXX numeri 638, 636, 635, 633, 540, 630, 613, 612, 611, 610, 607, 606, 603, 598, 597, 594, 590, 589, 586, 585, 583, indi dai mappali del foglio XXIX numeri 488, 486, 531, 485, 482, 481, 478, 526, 525, 475, 473, 524, 471, 470, 468, 469, 465, 467, 466; da questo punto il confine è formato dalla strada Sondrio-Montagna, sino al già detto punto di origine della strada vicinale della Ca' Rossa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Montagna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

L'anno 1963, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 10,30, nella sala della giunta provinciale di Sondrio, si è riunita, regolarmente convocata, la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali, istituita a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

2) COMUNE DI MONTAGNA: Castel Grumello - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

La commissione delibera che sia inclusa nell'elenco delle bellezze naturali, a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la porzione di territorio del comune di Montagna che è racchiusa fra i confini qui di seguito descritti: con inizio dal punto della strada Sondrio-Montagna dove ha origine la strada vicinale della Ca' Rossa, la detta porzione di territorio confina coi mappali catastali del foglio XXXIII, numeri 8, 25, 343, 24, 342, 20, 19, 17, 110, 101, 102, 103, ancora 101, 97, 95, 352, 353, 339, 212, 341, 324, 327, 257, ancora 327, 326, 304, 305, 307, 308, 309, indi coi mappali del foglio XXXIV, numeri 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 175, 176, 177, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 433, 114, 115, 116; proseguendo, il confine è formato dai mappali del foglio XXX, numeri 638, 636, 635, 633, 540, 630, 613, 612, 611, 610, 607, 606, 603, 598, 597, 594, 590, 589, 586, 585, 583; indi dai mappali del foglio XXIX, numeri 488, 486, 531, 485, 482, 481, 478, 526, 525, 475, 473, 524, 471, 470, 468, 469, 465, 467, 466; da questo punto il confine è formato dalla strada Sondrio-Montagna, sino al già detto punto di origine della strada vicinale della Ca' Rossa.

(9664)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in comune di Atina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 febbraio 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il viale A. Vecchione e le zone sottostanti ad esso ed all'abitato sul lato nord e nord ovest del comune di Atina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Atina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico; il viale A. Vecchione costituisce, infatti, un belvedere continuo, che offre, data la sua notevole altezza, un ampio e meraviglioso panorama verso la sottostante ridente vallata di Comino, verso i pittoreschi colli del pre-Appennino, sui quali sono caratteristicamente adagiati gli agglomerati di Picinisco, Settefrati, S. Donato, Alvito, Vicalvi, dominati sullo sfondo dalla mole imponente degli Appennini; le zone sottostanti il viale Vecchione inoltre e la parte nord e nord-ovest dell'abitato costituiscono un pendio verdeggiante ed un suggestivo piedistallo all'agglomerato cittadino;

Decreta:

Il viale A. Vecchione e le zone sottostanti ad esso ed all'abitato sul lato nord e nord-ovest del comune di Atina hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal punto d'incontro tra la strada provinciale Molino Panella Cappella S. Marciano e la strada provinciale Sferracavalli, il limite del vincolo segue la Sferracavalli verso sud-est fino all'antica Sferracavalli, indi prosegue lungo la comunale antica Sferracavalli sino all'altezza della particella catastale 398 del foglio n. 19, segue indi il confine est di detta particella indi ingloba la particella catastale 397 del foglio n. 19, poi tocca le particelle catastali 240, 237, 427 (escluse), indi segue il limite della particella catastale 431 (compresa), la strada comunale Formelle, il limite delle particelle catastali 252, 251, 250, 249, 248 (comprese) del foglio n. 19 fino a raggiungere la strada antica Sferracavalli, quindi segue tale strada fino alla particella catastale 143 del foglio n. 19, segue il limite delle particelle catastali 143 e 145 (comprese) del foglio n. 19 fino a via Vecchie Rampe, segue tale strada fino a piazza Garibaldi, comprende tale piazza e prosegue lungo viale Vecchione, la strada provinciale Roccasecca fino all'altezza della particella catastale 28 (compresa) del foglio n. 20, quindi ingloba questa e, seguendo una linea retta verso nord-est, giunge alla strada provinciale Molino Panella Cappella San Marciano, prosegue lungo questa strada verso ovest fino a raggiungere il punto d'incontro tra la collegante la strada comunale antica Sferracavalli e la provinciale Molino Panella Cappella S. Marciano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Atina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Oggi, 4 febbraio 1967, presso la sede comunale di Atina, si è riunita la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ATINA Belvedere viale A. Vecchione e zone sottostanti Vincolo panoramico in relazione all'inibizione dei lavori per la nuova sede della pretura.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il viale A. Vecchione e le zone sottostanti ad esso ed all'abitato sul lato nord e nord-ovest, racchiuse entro il seguente perimetro:

partendo dal punto d'incontro tra la strada provinciale Molino Panella Cappella S. Marciano e la strada provinciale Sferracavalli, il limite del vincolo segue la Sferracavalli verso sud-est fino all'antica Sferracavalli, indi prosegue lungo la comunale antica Sferracavalli sino all'altezza della particella catastale 398 del foglio n. 19, segue quindi il confine est di detta particella indi ingloba la particella catastale 397 del foglio n. 19, poi tocca le particelle catastali 240, 237, 427 (escluse), indi segue il limite della particella catastale 431 (compresa), la strada comunale Formelle, il limite, delle particelle catastali 252, 251, 250, 249, 248 (comprese) del foglio n. 19 fino a raggiungere la strada antica Sferracavalli, quindi segue tale strada fino alla particella catastale 143 del foglio n. 19, segue il limite delle particelle catastali 143 e 145 (comprese) del foglio n. 19 fino a via Vecchie Rampe, segue tale strada sino a piazza Garibaldi, comprende tale piazza e prosegue lungo viale Vecchione, la strada provinciale Roccasecca fino all'altezza della particella catastale 28 (compresa) del foglio n. 20, quindi ingloba questa e, seguendo una linea retta verso nord-est, giunge alla strada provinciale Molino Panella Cappella S. Marciano, prosegue lungo questa strada verso ovest fino a raggiungere il punto d'incontro tra la collegante la strada comunale antica Sferracavalli e la provinciale Molino Panella Cappella S. Marciano.

(*Omissis*).

(9603)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(9746)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1970, relativo alla ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1970-71;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie in data 15 settembre 1970 con la quale si dà notizia delle dimissioni del dott. Giuseppe De Corato da rappresentante del predetto istituto in seno alla commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati a motivo della recente sua nomina a direttore generale dell'INAM stesso;

Tenuto conto che con la stessa comunicazione l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie intende designare, in sostituzione del dott. Giuseppe De Corato, il dott. Mario Fischer, come proprio rappresentante in seno alla ripetuta commissione centrale;

Decreta:

Il dott. Mario Fischer è nominato membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati in sostituzione del dott. Giuseppe De Corato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9840)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(9745)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(9744)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 0,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(9743)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze aeree dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione ufficiale dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardante la presenza di casi di colera in Arabia Saudita;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dall'Arabia Saudita sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(10162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigatto

Con decreto 11 maggio 1970, n. 55 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Parma in Martinella di Vigatto (Parma), segnato nel catasto del comune di Vigatto al foglio n. 10, mappale 95, della superficie di mq. 2980 ed indicato nello estratto di mappa rilasciato il 29 maggio 1969 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9613)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.825.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9940)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.563.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9941)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di San Luca (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.129.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9942)

Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Bidonì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9945)

Autorizzazione al comune di Bazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Bazzano (Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.797.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9946)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Barrali (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9948)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.137.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9949)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.060.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9950)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.627.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9951)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Baressa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9952)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9953)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Concamarise (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.438.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9954)

Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Careggine (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.334.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9955)

Autorizzazione al comune di Castelgiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Castelgiorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.703.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9956)

Autorizzazione al comune di Cassiglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Cassiglio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.853.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9957)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.561.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9958)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970 il comune di Decimomannu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9962)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970 il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 325.628.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9963)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970 il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.221.525 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9964)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970 il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.492.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9959)

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970 il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.864.644 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9960)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970 il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.247.720 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9961)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970 il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.161.690 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9965)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970 il comune di Fordongianus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9966)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970 il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9967)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970 il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.967.027 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9968)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970 il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.099.860 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9969)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970 il comune di Gioia Tauro (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 387.251.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9970)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970 il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9971)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970 il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9972)

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970 il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9973)

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970 il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.070.630 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9974)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970 il comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9975)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.290.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9944)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.684.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9943)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1970, il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.312.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9947)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisette società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Folgore », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 17 settembre 1963, rep. 11954/1285;

2) edilizia « Angioletta », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 24 settembre 1963, rep. 12099/1344;

3) edilizia « Dora », con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 15 marzo 1963, rep. 77037;

4) edilizia « Pino », con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 13 novembre 1958, rep. 12382/5497;

5) edilizia « Lorena Seconda », con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 14 ottobre 1963, rep. 4339;

6) edilizia « Lorena », con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 28 gennaio 1963, rep. 3239;

7) edilizia « Scoiattolo Bi Effe », con sede in Torino, costituita per rogito Tiranty in data 6 giugno 1963, rep. 5949/1116;

8) edilizia « Combattenti e mutilati divisione ragioneria F.S. », con sede in Torino, costituita per rogito Santarelli Fantini in data 1° febbraio 1963, rep. 9301;

9) edilizia « Federlibro », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 10 settembre 1963, rep. 11842/1251;

10) edilizia « Atlas », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 3 settembre 1963, rep. 4772;

11) edilizia « La Prora », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 25 settembre 1963, rep. 5406;

12) edilizia « Bienvenidas », con sede in Torino, costituita per rogito Baglio in data 26 settembre 1963, rep. 2787;

13) « Nord-Sud », con sede in Torino, costituita per rogito Picca in data 9 gennaio 1966, rep. 628;

14) edilizia « Ars et Labor », con sede in Torino, costituita per rogito Chianale in data 8 maggio 1963, rep. 22916;

15) edilizia « Pegaso », con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 5 luglio 1963, rep. 203324;

16) edilizia « SS. Carlo e Gioacchino tra funzionari di ruolo dello Stato », con sede in Torino, costituita per rogito Blanc in data 20 ottobre 1955, rep. 5784;

17) edilizia « Immobiliare Alpina », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 16 settembre 1963, repertorio 11918/1269;

18) edificatrice « A.T.M. Sultana », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 3 aprile 1963, rep. 12232;

19) edilizia « Spes 63 », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 17 settembre 1963, rep. 5206;

20) edilizia « Ausonia », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 20 giugno 1963, rep. 2952;

21) edilizia « Carioca », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° ottobre 1963, rep. 12273/1414;

22) edilizia « Labore Genita », con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Ferreri in data 14 marzo 1964, repertorio 20369;

23) di consumo « La Sangiorgese », con sede in S. Giorgio Canavese (Torino), costituita per rogito Maccario in data 6 aprile 1919, rep. 4736;

24) « Cooperativa operaia agricola », di Mompantero (Torino), costituita per rogito Appendini in data 4 giugno 1949, rep. 12251;

25) cooperativa « Case economiche Elios fra ferrovieri in servizio e pensionati », con sede in Alessandria, costituita per rogito Reschia in data 28 marzo 1956, rep. 11155;

26) di lavoro per la lavorazione della paglia, imballi e lavori di carico e scarico C.O.L.P.I.L., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Francia in data 13 febbraio 1953, rep. 195;

27) edilizia « Monrosa », con sede in Asti, costituita per rogito Marchetti in data 7 luglio 1965, rep. 1191.

(9422)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Pozzuoli

Con decreto 5 agosto 1970, n. 2209, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato i terreni, riportati al foglio n. 91, particelle 16, 19-*b*, 19-*c*, 19 ½ del catasto del comune di Pozzuoli (Napoli), della complessiva superficie di mq. 1818.

(9596)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Mirandola

Con decreto in data 2 ottobre 1970, n. 1672 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di mq. 1642, riportata a catasto in comune di Mirandola alla partita 9325, foglio n. 29, mappali 11803, 11804, 11805; foglio n. 41, mappale 11811; foglio n. 65, mappali 12104, 12105; foglio n. 96, mappale 10407; foglio n. 108, mappale 3763 ½; foglio n. 110, mappali 10404, 10405, 10406.

(9597)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Perla »

Con decreto n. 1117 del 30 settembre 1970 il sig. Antonio Paci, domiciliato in Monte S. Savino, provincia di Arezzo, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Perla », che sgorga dalla sorgente Santafiora, sita in località Giardino del comune di Monte S. Savino (Arezzo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca a fondo paglierino e con il bordo superiore ed inferiore in bleu, delle dimensioni di cm. 18,4 × cm. 10,8 e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, in caratteri rossi e bleu, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 10 dicembre 1969 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso ed in caratteri bleu, si leggerà « Acqua minerale naturale » « Sorgente » il nome « Perla » racchiuso in un ovale a fondo bianco e delimitato da una cornice rossa sagomata « di Monte S. Savino (Arezzo) » « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente ». In fondo, in caratteri rossi, saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri rossi e bleu, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 8 ottobre 1969 dal prof. G. Mazzetti, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Firenze e le proprietà terapeutiche, indicate in data 30 marzo 1970 dal professor P. Boncompagni, primario medico dell'ospedale civile di Arezzo.

Sul bordo inferiore bleu, in caratteri bianchi, si leggerà « Ditta Paci Antonio - loc. Giardino - Monte S. Savino (AR) ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, proveniente da un pozzo profondo 100 metri, sito nell'ambito dello stabilimento, sarà sollevata, mediante pompa sommersa di acciaio inossidabile, ed avviata in un vicino serbatoio di acciaio inossidabile, per essere poi imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1118 del 30 settembre 1970 il sig. Antonio Paci, domiciliato in Monte S. Savino, provincia di Arezzo, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Perla », che sgorga dalla sorgente Santafiora, sita in località Giardino del comune di Monte S. Savino (Arezzo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni di cm. 18,4 × cm. 10,8 con il bordo superiore ed inferiore in bleu, e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, in caratteri rossi e bleu, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 10 dicembre 1969 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua minerale » « Sorgente », in caratteri bleu, « Perla », in caratteri rossi, racchiuso in un ovale a fondo bianco e delimitato da una cornice bleu sagomata, « di Monte S. Savino (Arezzo) » « Addizionata di gas acido carbonico », in caratteri bleu. In fondo, in caratteri rossi, saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri rossi e bleu, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 8 ottobre 1969 dal prof. G. Mazzetti, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Firenze, e le proprietà terapeutiche, indicate in data 30 marzo 1970, dal professor P. Boncompagni, primario medico dell'ospedale civile di Arezzo.

Sul bordo inferiore bleu, in caratteri bianchi, si leggerà « Ditta Paci Antonio - loc. Giardino - Monte San Savino (AR) ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, proveniente da un pozzo profondo 100 metri, sito nell'ambito dello stabilimento, sarà sollevata, mediante pompa sommersa di acciaio inossidabile, ed avviata in un vicino serbatoio di acciaio inossidabile, per essere poi imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(9620)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 14 marzo 1970 al 31 marzo 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 410/70 e 478/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 3 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiori a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	*Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:*	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 % .	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5%	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 peso netto (salvo diversa indicazione
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6) . .	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 87,50.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 87,50.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URRS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8178)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° aprile 1970 al 24 aprile 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 590/70 e 598/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso . .	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % . .	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % .	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % .	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 % . . .	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 % . . .	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % . . .	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 % :	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6) .	38,36
	- la zona F (6) .	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico .	40,00
	- il Canada .	43,00
	- le altre destinazioni . .	45,00
	(33) Butterkase, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6) . .	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni . . .	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	7,50
	- le altre destinazioni . . .	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6) . . .	31,22
	- la zona E (6) . . .	38,36
	- la zona F (6) . . .	27,56
	- la Svizzera .	7,50
	- l'Australia . .	41,00
	- il Giappone . . .	59,00
	- Portorico .	40,00
	- il Canada . . .	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso .	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 81,70.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 81,70.

(4) *Le restituzioni all'esportazione non si applicano* ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8179)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 25 aprile 1970 al 30 aprile 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 598/70 e 752/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2.84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . .	64.53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % .	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 peso netto (salvo diversa indicazione
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre dêstinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattuggiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erbórinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 % . . .	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % . .	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 % .	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % .	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca,	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	7,50
	- le altre destinazioni . .	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso . . .	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 % :	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero L. 81,70.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 81,70.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (*comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne*) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8180)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame speciale a mezzo colloquio a trecento posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 del 9 agosto 1967;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1505 del 3 agosto 1968;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 che consente di bandire un concorso per esame speciale a mezzo colloquio riservato ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, un concorso per esame speciale a mezzo colloquio a trecento posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (tabella *B* dell'allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27), riservato esclusivamente ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese e che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso oltre a quanto richiesto dal precedente art. 1, occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 55.

Gli invalidi per qualsiasi causa sono ammessi al concorso solo se non abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tabella *A*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti, o dispensati, dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare al concorso, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.
Presentazione delle domande e dell'attestato

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione I, sezione II - piazza Dante, Roma, entro e non oltre il 40° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle domande dovrà essere allegato l'attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari comprovante il possesso del requisito di cui all'art. 1 del presente bando.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potranno presentare la domanda corredata dall'attestato, nel suddetto termine di giorni 40, alle direzioni provinciali da cui dipendono.

Dette direzioni, dopo aver apposto sulla domanda il bollo a data all'atto della ricezione, ne cureranno l'immediato inoltro alla Direzione centrale uffici locali ed agenzie Divisione I, sezione II, piazza Dante, Roma.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita, il preciso domicilio, nonchè il recapito ove indirizzare eventuali comunicazioni;

c) il possesso della qualifica di rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 per la situazione determinatasi a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale, eventualmente, dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 10 agosto 1950, n 648.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

Esclusione del concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

Convocazione all'esame

L'avviso per la presentazione all'esame mediante colloquio sarà dato ai singoli candidati mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al colloquio dovranno esibire, uno dei seguenti documenti di identità personale:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da altro funzionario da lui delegato o da un notaio.

Art. 8.

Programma - Votazione

I candidati dovranno sostenere un colloquio di cultura generale adeguato al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare con assicurata convenzionale o presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A - Divisione I, sezione II, piazza Dante, Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova orale predetta, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'esame.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, numero 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un

certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anchè mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevolmente servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) gli ex dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed *n*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *f*), *g*) ed *i*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *f*) e *g*)

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto dei documenti presentati o fatti pervenire dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui all'art. 5, comma quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Documentazione di rito

I vincitori del presente concorso, saranno invitati, con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale uffici locali ed agenzie Divisione I, sezione II, piazza Dante Roma, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro e per i mu-

tilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati, o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati da altre amministrazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 12.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori che, ai sensi del precedente art. 11 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili fino ad un anno, con la qualifica di ufficiale di 3ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I medesimi qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Trascorso il periodo di prova, previo il giudizio favorevole della commissione centrale per gli uffici locali p.t., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il periodo di prova di cui al primo comma del presente articolo, è ridotto nei confronti dei vincitori già assunti presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di impiegato straordinario, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, anche in deroga ai limiti di età fissati dall'articolo stesso, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualità di straordinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1970
Registro n. 45, *foglio n.* 318

Allegato *A*

(Schema esemplificativo della domanda di partecipazione da inviare su carta da bollo)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione I - Sezione II - Piazza Dante - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . con recapito in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . (2), chiede di essere ammesso al concorso per esame a mezzo colloquio a trecento posti di ufficiale di 3ª classe in prova della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Tabella *B* allegato II della legge 11 febbraio 1970, n. 27) riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969, indetto con decreto ministeriale n. . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è rimpatriato dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969 come risulta dall'attestato dell'autorità consolare che allega alla presente (3);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (4);

4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (5);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (6);

7) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) (7).

Data

Firma

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede o da altro funzionario delegato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell ufficio nel quale essi prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome del marito, quindi il nome seguito dal cognome da nubile.

(2) Indicare l'indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova orale ed ogni eventuale comunicazione.

(3) Allegare alla domanda l'attestato rilasciato dalla competente autorità consolare comprovante il possesso del requisito di rimpatriato dalla Libia successivamente il 31 agosto 1969 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso il ... di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ... ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Allegato *B*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio di cultura generale che verterà sulle seguenti materie:

1) Aritmetica: Nomenclatura decimale Prime operazioni Divisibilità dei numeri Numeri primi Massimo comune divisore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali Principali operazioni su di esse Sistema metrico decimale Numeri complessi Rapporti e proporzioni Media aritmetica Regola di sconto.

2) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

3) Elementi di storia dall'unificazione dell'Italia ai giorni nostri.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Ministro: Bosco

(9626)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per il vetro in Venezia Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 maggio 1970 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per titoli ed esami per un assistente di 1ª categoria;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per un posto di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o sociologia.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o esperti, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del

vetro sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo, per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del presidente dello istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore ordinario di università e da un membro del Consiglio di amministrazione.

Alla commissione potranno essere aggregati quali membri aggiunti tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesco.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Saggio di pubblicistica su argomenti di attualità atto a dimostrare l'idoneità del candidato a compiti redazionali ed amministrativi.

Prova orale:

Diritto privato ed amministrativo. Conversazione su almeno due lingue a scelta del candidato fra francese, inglese e tedesco. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Venezia, presso la stazione sperimentale del vetro.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sara fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati complessivamente non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare i lavori anche se non ultimati, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Venezia, addì 15 settembre 1970

Il presidente: GINORI CONTI

(9600)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a centocinquantasei posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato delle case di cura.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a centocinquantasei posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato delle case di cura, categoria esecutiva.

Un terzo dei posti a concorso è riservato al personale non di ruolo in servizio presso le istituzioni sanitarie dello Istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

B) diploma di infermiera professionale rilasciato da una scuola convitto;

C) iscrizione al relativo albo professionale;

D) età non inferiore ai 21 anni, e non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;

E) buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

F) cittadinanza italiana;

G) godimento dei diritti politici;

H) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *D*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzate o assimilate alle operazioni della guerra 1940-45, per le partigiane combattenti, per le cittadine deportate o internate dal nemico, per le profughe di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni e per tutte coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) di due anni per coloro che siano coniugate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per le decorate di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare e per le promosse per merito di guerra;

2) per le capo di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per le mutilate ed invalide di guerra e per tutte coloro alle quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età (invalide del lavoro, invalide civili, orfane e vedove di caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc...).

Le dipendenti a rapporto d'impiego e di lavoro, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi, possono partecipare al concorso stesso, in deroga al limite di età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata e secondo lo schema di cui all'allegato *A*) al presente bando, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V, sezione I, viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, s'intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammesse al concorso quelle candidate le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello istituto.

Parimenti non saranno ammesse al concorso quelle candidate che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per le dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per sostenere le prove d'esame la candidata ammessa a sostenere le prove stesse, dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli, di cui al successivo art. 8, le concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso, con elenco in duplice copia, i certificati comprovanti il possesso dei titoli professionali che esse riterranno opportuno produrre nel loro interesse (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc...).

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, qualora il numero delle candidate lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice, consisteranno in una prova scritta, una pratica e una orale sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato *B*) al presente bando.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile alle candidate ammesse al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Votazioni minime

Le candidate che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci saranno ammesse alla prova pratica e alla prova orale.

Saranno considerate idonee le candidate che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti.

La commissione giudicatrice del concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferite nell'ordine:

1) le insignite di medaglia al valore militare;
2) le mutilate ed invalide di guerra ex combattenti;
3) le mutilate ed invalide per fatti di guerra;
4) le mutilate ed invalide per servizio;
5) le mutilate ed invalide del lavoro;
6) le orfane di guerra;
7) le orfane dei caduti per fatti di guerra;
8) le orfane dei caduti per servizio;
9) le orfane dei caduti sul lavoro;
10) le ferite in combattimento;
11) le insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè le capo di famiglia numerosa;
12) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) le figlie dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) le figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) le figlie dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) le combattenti od equiparate;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) le coniugate, con riguardo al numero dei figli;
23) le mutilate ed invalide civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugata, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Le candidate che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto

pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

Le candidate potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venute in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte delle vincitrici e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria delle vincitrici e delle idonee del concorso saranno sottoposte alla approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine le candidate risultate vincitrici dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio ovvero del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del diploma di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) certificato rilasciato dal competente collegio professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con certificato di nascita.

Le concorrenti, le quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a' termini del precedente art. 9;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata è cittadina italiana;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorsa in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'amministrazione inviterà le candidate, utilmente collocate in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza delle candidate stesse, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi di particolari categorie, siano sottoposte a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per le vincitrici in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerate dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina delle vincitrici.

Le candidate che, pur avendo superato le prove di esame, non risultino comprese tra le vincitrici, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

Le vincitrici dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

Le vincitrici che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerate rinunciatarie al posto.

Alle candidate nominate verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Il presidente: CRUCIANI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Viale dell'Agricoltura - E.U.R. - 00100 ROMA

La sottoscritta . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nata a . . . . il . . . . (2) domanda di essere ammessa a partecipare al concorso a centocinquantasei posti di infermiera professionale nel ruolo del personale infermieristico diplomato delle case di cura.

A tal fine la sottoscritta dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito il . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . (indirizzo della scuola o istituto);

e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale conseguito il . . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . (indirizzo della scuola convitto);

f) di essere iscritta all'albo professionale dal . . . . ;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo . . . . (5);

h) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .) (6).

La sottoscritta unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli che intende far valere.

In caso di nomina la sottoscritta è disposta a raggiungere qualsiasi residenza.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del codice d'avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) (8)

---

(1) Le coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.
(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.
(3) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.
(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(5) I titoli che hanno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.
(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.
(7) Le dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.
(8) Per le dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Visto, *il presidente*: CRUCIANI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta verterà su nozioni generali di assistenza infermieristica ai malati e su elementi di igiene individuale, collettiva e ospedaliera:

l'assistenza agli infermi: concetto generale;
le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;
le organizzazioni moderne dell'assistenza: le cliniche, gli ospedali, le case di cura e gli istituti assistenziali (geriatrici, pediatrici, ecc.);
l'infermiera nella organizzazione sanatoriale dell'I.N.P.S.: compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera;
igiene del malato: mezzi idonei per la profilassi individuale e collettiva negli ambienti ospedaliero-sanatoriali. Selezione ambientale dei malati, a seconda delle lesioni tubercolari;
alimentazione del malato: nozioni elementari sull'alimentazione; alimenti, loro classificazione e valore nutritivo;
assistenza ai malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale; rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizzazione;
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nell'espletamento di prove di tecnica assistenziale relativa a:

le fasciature;
l'immobilizzazione;
applicazione del laccio emostatico;
respirazione artificiale;
applicazione di medicamenti esterni;
terapia iniettiva e perfusionale;
aerosolterapia;
fisioterapia;
somministrazione di ossigeno;
preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per il salasso;
l'assistenza al malato per ipodermoclisi, fleboclisi, toracentesi, pneumotorace, paracentesi, cateterismi, cistoscopia e emotrasfusioni.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sui seguenti altri argomenti:

raccolta e prelevamento dei campioni di materiali patologici per le analisi di laboratorio, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;
l'assistenza al malato (cardiopatico, pneumopatico, anemizzato, ecc.);
nozioni generali sull'organizzazione sanitaria italiana a livello centrale, regionale e provinciale;
concetti generali sulle assicurazioni sociali con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'I.N.P.S.

Visto, *il presidente*: CRUCIANI

(9726)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a laureati in scienze agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 26 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura;
Visti in particolare gli articoli 2, 3 e 9 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a laureati in scienze agrarie per il perfezionamento della preparazione professionale ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole da fruire presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee per i predetti fini.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dottori in scienze agrarie che abbiano conseguito la laurea nel triennio precedente alla data del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana;
2) diploma di laurea in scienze agrarie;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica;
5) godimento dei diritti politici;
6) aver adempiuto agli obblighi militari o esserne esente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio III - Assistenza tecnica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
il titolo di studio con la specifica della data del conseguimento della laurea, del voto ottenuto e del punteggio riportato nelle singole materie di esame;

di aver adempiuto agli obblighi militari o di esserne stato esentato.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi azienda agraria presso la quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno di presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, né delle domande prive di alcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di condanne penali o di procedimento penale in corso a carico del condannato, l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accogliere la domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La durata di ciascuna borsa di studio è di un anno, e potrà essere eventualmente prorogata per un altro anno, senza concorso, allo stesso assegnatario, a giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 1.000.000 annuo lordo, pagabile in dodici rate mensili posticipate di cui le prime undici di L. 83.000 cadauna e l'ultima di L. 87.000 su presentazione del certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore della azienda agraria presso la quale la borsa di studio viene fruita vistato dal competente capo dell'ispettorato agrario provinciale.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di cinque membri come appresso indicati: presidente: il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quattro membri di cui un direttore di istituto di facoltà di scienze agrarie e tre ispettori generali del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 3ª classe.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Art. 9.

La commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della commissione disporrà di dodici punti, di cui due riservati ai titoli e dieci alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, a pena di decadenza, dovranno far pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro trenta giorni dalla data della lettera di richiesta:

a) una dichiarazione la cui firma deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza, da cui risulti:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) la residenza;
3) la cittadinanza;
4) il godimento dei diritti politici;
5) lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
6) lo stato di famiglia;
7) la posizione agli effetti degli obblighi militari;

b) diploma di laurea in originale o in copia autenticata nei modi di legge;

c) certificato dell'università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie ed in quelle di laurea;

d) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed il certificato di cui alla lettera *d*) dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarlo.

Non sono consentiti riferimenti a documenti presentati a questa o ad altra amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse di studio messe a concorso.

La borsa non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'azienda agraria presso cui sono destinati;

b) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno, ove usufruiscano di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunciato. Analogamente dovranno dichiarare di non percepire retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza l'azienda agraria presso cui sono destinati

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1970
Registro n. 11, foglio n. 112

ALLEGATO 1

PROVE DI ESAME

1) agronomia; coltivazioni erbacee ed arboree e loro produzioni; allevamenti zootecnici e loro produzioni;
2) aziende agrumarie e problemi connessi alla commercializzazione dei prodotti agricoli;
3) la meccanizzazione in agricoltura;
4) la proprietà fondiaria ed i tipi di impresa;
5) l'azienda agraria: problemi concernenti l'organizzazione e le tecniche produttive con particolare riferimento alla riduzione dei costi di produzione; contabilità agraria.

(9708)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte per il concorso a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale del 31 dicembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 3 luglio 1970, avranno luogo in Roma presso il Civis, viale Ministero degli affari esteri n. 6, con inizio il 6 novembre 1970, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di economia politica e politica economica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

(9516)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura dei termini del concorso a nove posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1970/17/84 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 aprile 1970, dispensa n. 100, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare;

Considerato che entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso (5 giugno 1970) — stabilito dall'art. 3 del citato decreto ministeriale — sono pervenute alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa soltanto venticinque domande di partecipazione al concorso valide;

Considerato che l'amministrazione ha un effettivo interesse a che sia attuata, ai fini dell'immissione nel ruolo anzidetto, un'efficiente selezione fra i partecipanti al concorso;

Considerato che il dianzi precisato numero dei candidati che hanno presentato valida domanda di partecipazione al concorso non è, per contro, sufficiente ad assicurare una buona selezione del personale da assumere;

Considerata, pertanto, l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, le cui operazioni non hanno ancora avuto inizio;

Decreta:

Articolo unico

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a nove posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1970
Registro n. 49, *foglio n.* 221

(9731)

Graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di due ufficiali al corso di specializzazione elettronica del servizio tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di due ufficiali al corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1970, registro n. 2 Difesa, foglio n. 263, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di due ufficiali al corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

per il posto riservato agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea:

ten. a. s.p.e. (R.N.) Pazzaglia Franco . . . punti 20,677

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra il ten. a. s.p.e. (R.N.) Pazzaglia Franco è dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse, con punti 20,677.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 100

(9601)

Graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di quindici ufficiali al 25° corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di quindici ufficiali al 25° corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1970, registro n. 2 Difesa, foglio n. 262, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di quindici ufficiali al 25° corso superiore tecnico di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

per il posto riservato agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea:

ten. art. s.p.e. (R.N.) Coccia Francesco. . . punti 24,533

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra il ten. a. s.p.e (R.N.) Coccia Francesco è dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969 citato nelle premesse con punti 24,533.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei cont per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 99

(9602)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ragusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale in data 28 marzo 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Vita dott. Luigi .	punti	73,31	su 132
2. Di Pietrantonio Saverio .	»	71,50	»
3. Palatiello dott. Vincenzo	»	70,36	»
4. Tognocchi dott. Candido	»	69,75	»
5. Iozzia dott. Guglielmo .	»	67,60	»
6. Colia dott. Giuseppe	»	65,50	»
7. Marino dott. Oreste, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 .	»	65 —	»
8. Pulli dott. Italo	»	65 —	»
9. Gentile dott. Giuseppe	»	64,50	»
10. De Angelis dott. Vittorio	»	63,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(9517)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 9 luglio 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4 e 5 dicembre 1970, con inizio alle ore 8.

(9518)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle scienze naturali.

Nel Bollettino ufficiale n. 20, 21, parte II, del 14-21 maggio 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1970, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle scienze naturali.

(9614)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 5 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1970, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 393, che approva la graduatoria del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1968.

(9760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5832 dell'8 ottobre 1969, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto pari numero del 12 agosto 1970, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il quale sub lettera *b*) stabilisce che a far parte della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto non può essere chiamato il medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso;

Considerata quindi la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Carlo Bagnato, *in atto* medico provinciale di Venezia, con il dott. Ennio Prozzo, medico provinciale in servizio presso il Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. Carlo Bagnato, ispettore generale titolare dell'ufficio di sanità marittima, in atto anche medico provinciale di Venezia, è sostituito, in qualità di membro componente della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, il dott. Ennio Prozzo, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, inoltre, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè all'albo pretorio della prefettura di Venezia e dei comuni di Chioggia, Fossalta di Piave, Quarto d'Altino, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto.

Venezia, addì 22 settembre 1970

Il medico provinciale: BAGNATO

(9662)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1439 in data 20 aprile 1970, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni della prefettura di Bergamo e dell'ordine dei medici di Bergamo;

Viste le segnalazioni delle giunte comunali interessate sulla terna proposta dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici, sentita la locale associazione sindacale di categoria;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e nella legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così composta:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Marconi dott. Maurizio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Valentino prof. Andrea, primario di chirurgia dell'ospedale maggiore di Bergamo;
Angeli prof. dott. Giovanni, primario di medicina dell'ospedale civile di Seriate;
Sozzi dott. Gaetano, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;
Locatelli dott. Giacomo, medico condotto di Almenno S. Salvatore.

Segretario:

Lo Prejato dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e svolgerà i propri lavori presso l'ospedale maggiore di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 26 settembre 1970

Il medico provinciale: MELONI

(9661)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 1860 e 1861 in data 1° aprile 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1967;
Visto il proprio decreto n. 4101 in data 25 luglio 1970, con il quale l'ostetrica Bolognesi Giorgina veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Premilcuore, resasi vacante, per rinuncia della concorrente che la precedeva in graduatoria;
Considerato che la precitata ostetrica Bolognesi Giorgina ha dichiarato di non accettare la condotta di Premilcuore;
Considerato che le ostetriche Tassinari Ada, Bartolini Caterina, Mattioli Pia, Mosconi Maria, all'uopo interpellate, hanno rinunciato alla condotta ostetrica di Premilcuore;
Ritenuto che, per effetto delle succitate rinuncie occorre procedere alla assegnazione della condotta ostetrica di Premilcuore;
Visto l'ordine di preferenza indicato dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Morelli Gina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Premilcuore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune di Premilcuore.

Forlì, addì 29 settembre 1970

Il medico provinciale: MARRA

(9684)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3701 in data 12 gennaio 1969, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche, vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1968;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in questione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le terne proposte dall'ordine dei medici di Cremona e le designazioni dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario di Cremona;
Puntillo dott. Stelio, ispettore generale medico presso il Ministero della sanità;
Canger prof. dott. Giulio, libero docente in patologia speciale chirurgica, primario dell'Ospedale civile di Crema;
Balduini prof. dott. Marco, libero docente in patologia speciale medica e metodologia clinica, primario degli istituti ospedalieri di Cremona;
Celli dott. Franco, medico condotto del comune di Bagnolo Cremasco.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cremona, addì 1° ottobre 1970

Il medico provinciale: BORROMEI

(9733)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.